

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COMUNE DI BUCCINO
PROVINCIA DI SALERNO

Su conforme attestazione del Messo
Comunale si attesta che il presente atto è
stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune con n. 948 per 30 giorni
consecutivi dal 2-XI-00 al 2-XI-00
senza opposizione.

IL MESSO

IL SEGRETARIO

Il messo notificatore
F. Michele Tuozzo



STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Autonomia Statutaria.

1. Il Comune di Buccino è ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie che esercita secondo i principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente statuto.
2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, il Comune rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, e realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto.

ART. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Buccino ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) Riconosce la centralità del problema della piena occupazione e si adopera, a tal fine, come soggetto di programmazione economica e di governo.
 - b) Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico che, in prospettiva dell'attuazione del Parco Archeologico, sarà, probabilmente, la risorsa economica primaria della comunità di Buccino.

- c) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui.
- d) Promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale, e di solidarietà e sostegno nei confronti di cittadini stranieri, anche mediante la concessione di agevolazioni e autorizzazioni occasionali e temporanee in deroga..
- e) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.
- f) Completamento del processo di ricostruzione avviato a seguito del sisma del novembre 1980, avendo cura che la ricostruzione o riparazione degli immobili sia in armonia con il patrimonio archeologico, artistico e architettonico della comunità.
- g) Tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale.
- h) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
- i) Promozione delle attività culturali e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana, nonché dello sport considerato come servizio sociale e delle attività sportive come valorizzazione della persona umana, per il miglioramento della qualità di vita dell'individuo.
- j) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica in particolare nel settore agricolo, turistico, culturale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, stimolando e favorendo la cooperazione e l'associazione, prevedendo anche forme di contributi a fondo perduto a favore di giovani imprenditori agricoli.

ART. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 65,02 kmq, confina con i comuni di Auletta – Salvitelle – Romagnano al Monte – San Gregorio Magno – Colliano – Palomonte – Sicignano degli Alburni.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza Municipio.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Buccino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, di discariche e/o termodistruttori, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 **Stemma e Gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Buccino.
2. Lo stemma del Comune di Buccino è raffigurato da un gallo in un prato verde racchiuso da un cerchio ovale con la scritta ORDO POPULUSQUE VOLCEIANUS.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 **Programmazione**

1. Il Comune per quanto di propria competenza, individua e definisce gli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale ed in base ad essi stabilisce la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro attuazione.
2. Nella formazione e attuazione dei programmi, piani e progetti, il Comune si avvale, per quanto possibile, dell'apporto delle associazioni sindacali, sociali, economiche, culturali e sportive operanti sul territorio.
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Comunità Montana Tanagro, con la Provincia di Salerno e con la Regione Campania.

ART. 6
Albo Pretorio ed informazione.

1. L'attività amministrativa del Comune, si svolge, di norma, nel rispetto della pubblicità e della più ampia informazione.
2. Nel palazzo civico e in altre località esterne possono essere previsti appositi spazi o bacheche da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. L'affissione degli atti è eseguita a cura e sotto la responsabilità dei messi comunali, che ne attestano e certificano l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Comune riconosce e promuove l'istituto della informazione mediante mezzi e strumenti idonei per far conoscere programmi, iniziative decisioni, atti, ecc. di rilevanza e interesse comunale.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 7 Organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) il consiglio
 - b) la giunta comunale
 - c) il sindaco

CAPO II

ART. 8 Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa, e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa, e ispira la propria azione al principio di solidarietà.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione il raccordo con la programmazione regionale, statale, comunitaria.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 9
Attribuzioni del consiglio

1. Spetta al consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:
 - a) Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione.
 - b) Approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento degli uffici e dei servizi che è di competenze della giunta comunale.
 - c) Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - d) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche.
 - e) Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo.
 - f) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni.
 - g) Approvare il conto consuntivo.
 - h) Approvare i piani territoriali e urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi.
 - i) Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti e), f), g), h);
 - j) Approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.
 - k) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
 - l) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione dei pubblici servizi.
 - m) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali.

- n) Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione.
 - o) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico.
 - p) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
 - q) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari.
 - r) Deliberare le spese che impegnino per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo.
 - s) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari dirigenti.
 - t) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
 - u) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di Legge.
 - v) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal sindaco, nella seduta successiva.
 - w) Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze.
- 2 Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
 - 3 Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presente in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.

- 4 La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.
- 5 La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale.
- 6 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

ART. 10 **Elezioni e durata**

1. Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla Legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11 **Atti urgenti e improrogabili**

1. Sono atti urgenti ed improrogabili, ai fini della disposizione di cui al comma 3 del precedente articolo, tutti gli atti relativi ad adempimenti soggetti a termini di scadenza, nonché quelli aventi per oggetto argomenti di pubblico interesse in generale, di carattere amministrativo, tecnico, contabile, finanziario, sociale ecc., la cui ritardata adozione a giudizio dell'amministrazione, può essere comunque pregiudizievole per l'attività amministrativa o per gli interessi della comunità.

ART. 12 **Prerogative dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato, e l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
4. Hanno diritto a formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
5. Hanno inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
9. I consiglieri si possono costituire in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio, purché i componenti siano almeno tre.
10. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 15 della Legge 15 ottobre 1993 n° 415.
11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.
12. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
13. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed altri atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
15. Il comportamento degli amministratori comunali deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
16. Al fine di assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente il reddito posseduto distinto dal reddito connesso al mandato, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 13

Cessazione dalla Carica di Consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità, o incapacità contemplate dalla Legge.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lettera b) numero 2 della Legge 8 giugno 1990 n° 142, come sostituito dall'art. 5 comma 2 della Legge 15 maggio 1997 n° 127.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n° 16, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 14

Adunanza del consiglio dopo le elezioni

1. La prima adunanza dopo le elezioni del nuovo consiglio comunale, è convocata dal sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'adunanza è presieduta dal sindaco neo eletto.
3. In tale seduta il consiglio procede:
 - a) alla convalida degli eletti
 - b) alla presa d'atto dei nomi dei componenti della giunta comunale
4. Alla discussione e alla votazione di convalida possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive eventualmente si discute.
5. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 dicembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del sindaco le linee programmatiche.

ART. 15

Sessioni e convocazioni del consiglio.

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie e straordinarie, possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio può riunirsi anche in seduta urgente.
La convocazione del consiglio è normalmente disposta dal Sindaco o dal Vicesindaco i quali formulano l'ordine del giorno, con avviso scritto da consegnare al domicilio dei consiglieri.
3. A tal fine, i consiglieri residenti o dimoranti in un altro Comune hanno l'obbligo di eleggere il domicilio nel Comune che rappresentano, essendo tassativamente esclusa la consegna o la notifica degli avvisi fuori Comune.
4. In mancanza della comunicazione di elezione del domicilio, gli avvisi di convocazione saranno fatti a mezzo telegramma spedito all'indirizzo del luogo di residenza o dimora contenente solo la data e l'ora di convocazione con l'invito a prendere visione dell'o.d.g. presso l'ufficio di segreteria.
5. Gli avvisi a richiesta dei consiglieri possono essere spediti anche via fax con le modalità e nelle forme stabilite dal regolamento
6. In tali casi, il ritardo nella consegna o ricevimento del telegramma non potrà costituire motivo di eccezione per l'invalidazione della seduta.
7. Il consiglio può essere convocato anche su richiesta di un quinto dei consiglieri. La richiesta di convocazione da parte del quinto dei consiglieri dovrà essere presentata per iscritto e, a pena di rigetto, dovrà indicare l'oggetto preciso dell'argomento da trattare e dovrà essere accompagnata dal testo del provvedimento proposto. Tale richiesta dovrà essere datata e sottoscritta dall'intero quinto dei consiglieri. Le richieste di convocazione da parte del quinto dei consiglieri possono essere fatte ed accolte solo per argomenti di rigorosa competenza del consiglio, con assoluta esclusione di argomenti artificialmente e vagamente formulati.

ART. 16

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del consiglio contenente gli argomenti da trattare, deve essere, a cura e sotto la responsabilità del Messo comunale o suo sostituto, pubblicato all'Albo Pretorio, e notificato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 4 del precedente art. 15, al domicilio eletto dai consiglieri entro i seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
 - c) almeno ventiquattrore prima della seduta, per le riunioni urgenti, per quelle aggiornate e per nuovi argomenti aggiuntivi a quelli iscritti in un ordine del giorno già notificato.

2. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art. 115 del codice di procedura civile.

ART. 17

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio, è richiesta la presenza di n° 8 consiglieri oltre il Sindaco, in prima convocazione salvo che la Legge non preveda un quorum diverso per determinati argomenti, e n° 6 consiglieri oltre il Sindaco in seconda convocazione.

ART. 18

Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella Legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento

ART. 19

Commissioni consiliari

1. Il consiglio potrà istituire, qualora non derivino eccessivi oneri per il Comune, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, composte esclusivamente da consiglieri, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dai gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
2. Le commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
3. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
4. Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare con diritto di parola e di proposta ai lavori delle commissioni, senza comunque, avere diritto di voto.
5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite sulla attività amministrativa del consiglio e della giunta.

6. Il consiglio può stabilire che per determinati argomenti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al consiglio che pone in votazione solo la sua intenzione.

CAPO III

ART. 20

La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 21

Attribuzioni della giunta

1. La giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza..
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale, o dei responsabili, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali, riferisce al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta alla giunta:
 - a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
 - b) predisporre lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;
 - c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

- e) deliberare nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32 comma 3 della L. 8 giugno 1990 n° 142
- f) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- g) affidare nei limiti di cui sopra gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- h) deliberare, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione e di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- i) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle Leggi;
- j) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale, con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- k) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- l) ogni altro compito previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 22

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n° 6 assessori tra cui il vice sindaco, nominati tra i consiglieri comunali. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.
2. Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 23

Elezioni del sindaco e della giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dall'acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.
4. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal vice sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano per età.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993 n° 81, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 24

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli assessori, al sindaco, ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposte al controllo e vigilanza del Comune.
2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro dieci giorni dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

ART. 25

Attività e funzionamento della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico amministrativa, di indirizzo, controllo e soprintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata espressa la delega da parte del sindaco e sempre che l'obbligo di firma non sia assegnato dallo statuto, dal regolamento o da disposizioni di Legge, al segretario comunale o ai funzionari.
3. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
4. La giunta comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
5. La giunta con propria delibera potrà regolamentare le proprie riunioni.

ART. 26 **Adunanze e deliberazioni**

1. La convocazione della giunta non è soggetta ad alcuna formalità o termini e può essere fatta verbalmente in qualsiasi forma, anche ad horas.
2. La giunta può riunirsi anche più volte nella stessa giornata.
3. Nel caso vengano prestabilite riunioni a giorni fissi, si prescinde da qualsiasi forma di avviso.
4. La convocazione in giorni prestabiliti non preclude la facoltà di altre convocazioni.
5. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta.
6. La giunta può validamente deliberare con la presenza di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Le votazioni sono sempre palesi, salvo che per determinati argomenti la giunta non decida per la votazione segreta.
8. È in facoltà della giunta adottare un apposito regolamento per l'esercizio della sua attività.

ART. 27
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

ART. 28
Dimissioni Decadenza Decesso Sospensione
Rimozione o Impedimento del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della giunta.

CAPO IV
ART. 29
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga,

delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto e al consiglio comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

- a) Convocare e presiedere il consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
- b) Rappresentare l'ente anche in giudizio;
- c) Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- d) Coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
- e) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
- f) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) Provvedere nei modi e forme indicati dalla Legge, alla nomina alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- i) Convoca i comizi per i referendum comunali;
- j) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- k) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolarmente al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e 51 bis della legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modifiche e integrazioni;
- l) Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità, procedure e limiti stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi

stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n° 142 e dal comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. N°29/93 e successive modifiche e integrazioni;

- m) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi e dai regolamenti;
- n) Promuove gli accordi di programma;
- o) Attribuisce le funzioni di messo comunale ai dipendenti inquadrati nella quarta qualifica funzionale;
- p) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti;
- q) Emette ordinanze per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza.

ART. 30 **Altre attribuzioni**

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti domandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, la funzioni relative a detti servizi;
 - b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziari, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale, e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e

d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

ART. 31

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 32

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è designato dal sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della giunta.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge n° 55/90 e successive modifiche.
3. In mancanza del Vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano per età.

**TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 33
Istituti**

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) Gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) Il referendum consultivo;
 - d) La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) L'azione popolare;
 - f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
 - g) Il difensore civico, qualora nominato;

**CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE**

ART. 34

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. Le proposte articolate, sono in ogni caso sottoposte all'esame del consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento, ovvero all'esame della giunta comunale, se gli argomenti proposti non rientrano nella competenza del consiglio.
4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale o alla giunta, a seconda della loro competenza.
5. Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione,

accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

ART. 35

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità d'intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per Legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.
4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III

ART. 36

Referendum

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. È indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:
 - a) Un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 37
Limiti al referendum.

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, regolamento del consiglio comunale.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e delle deliberazioni consiliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ART. 38
Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 39
Comunicazione

1. Il Comune gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 40
Accordi – Recessi – Controversie.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 39 senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la Legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto contabili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 41
Limiti al diritto di partecipazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla Legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 42
Associazionismo – Albo delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tale scopo istituisce l'albo delle associazioni nel quale possono essere iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio comunale, e che perseguono scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti del Comune.
3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi fini di lucro.
5. Le associazioni iscritte, destinatarie di contributi, esenzioni o agevolazioni, devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore e può essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera e in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa

Capo V
ART. 43
L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni e i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore
3. Le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore dell'associazione.

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 44

Istituzione e finalità.

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 45

Elezione – Durata – Requisiti.

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve convocare il consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza di due terzi il consiglio comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il difensore civico non può essere immediatamente rieletto.
4. Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e scelto fra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico – amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.
5. Il difensore civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.
6. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.

ART. 46
Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza.

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - d) Coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
 - e) Coloro che abbiano ascendenti e discendenti ovvero parenti e affini al 4° grado che siano amministratori segretario o dipendenti del Comune.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni.

ART. 47
Revoca.

1. Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

ART. 48
Prerogative.

Spetta al difensore civico:

1. Intervenire su richiesta degli interessati presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo si sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla Legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni, ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
2. Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolari gravità interessanti l'intera comunità.
3. Effettuare il controllo eventuale di legittimità sugli atti della giunta del consiglio, ai sensi dell'art. 17 commi 38 e 39 della Legge 15 maggio 1997 n° 127.
4. Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla regione.
5. Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
6. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
8. È facoltà del difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 49

Modalità d'intervento.

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla Legge, dal presente statuto e dal regolamento.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.

3. Quest'ultimo entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionari stabilisce il termine massimo per la definizione del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al sindaco.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del sindaco e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

ART. 50

Rapporti con il consiglio comunale.

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'attività amministrativa.
2. Può partecipare se invitato alle sedute del consiglio comunale ad essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
3. Il difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

ART. 51

Ufficio

1. Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.
2. Il difensore civico comunicherà all'amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

ART. 52

Trattamento economico.

1. Al difensore civico spettano indennità e rimborsi nella misura del 30% rispetto a quelli del sindaco e la spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio di difensore civico è imputata ad apposito capitolo di bilancio del Comune.

CAPO VI
IL DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART.53
Diritto di accesso

1. Il Comune al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla Legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

ART. 54
Limiti al diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

ART. 55
Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente articolo 6 e di quelli contenuti nel capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla Legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque li riguardano.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dei regolamenti comunali, nonché di altre pubblicazioni di carattere generale.

**TITOLO IV
MODIFICHE
TERRITORIALI – DECENTRAMENTO
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

CAPO I

**ART. 56
Modifiche territoriali**

1. Il Comune, nelle forme previste dalla Legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 57
Principi generali amministrativi.

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 5 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale – amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
 - a) Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) Un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - d) Favorire l'avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza;
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

ART. 58

Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. La struttura organizzativa degli uffici e dei servizi è definita e disciplinata dall'apposito regolamento.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili dei servizi ed al personale dipendente dall'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
3. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica, secondo le disposizioni del regolamento.
4. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.
5. Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

ART. 59

Segretario comunale.

1. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
 - a) Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della giunta, del consiglio nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

- b) Svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi allo Statuto e ai regolamenti;
- c) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- d) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- e) Roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
- f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- g) Svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco, previa corresponsione di un adeguata indennità di funzione;
- h) Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti di adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa, ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi benefici;
- i) Partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
- j) Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
- k) Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;
- l) Provvede ad ogni adempimento previsto dalle Leggi dal presente statuto e dai regolamenti.

ART 60

Vicesegretario.

1. In caso di assenza temporanea limitata o di impedimento del Segretario, il Sindaco potrà avvalersi, con funzioni di vicesegretario, in occasione delle riunioni

di Giunta, Consiglio o Commissioni, di personale con qualifica apicale, senza alcun riconoscimento economico.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione.

ART 61

Funzioni del Segretario con incarico di Direttore generale

1. Il segretario cui è conferito l'incarico di direttore generale, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza della struttura burocratica. Egli coordina e dirige la redazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
 - c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili delle aree e dei settori di uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;
 - e) Autorizza le prestazioni di lavoro straordinario, dei dipendenti non responsabili di aree o di settori;
 - f) Dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
 - g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
 - h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco ed alla giunta eventuali provvedimenti in merito;

- i) Adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei servizi qualora siano assenti, previa istruttoria del servizio competente;
- j) Formula proposte di conciliazione e transazione delle liti in corso.

ART 62

Attribuzioni dei responsabili di Area e di settore e incarichi al di fuori della dotazione organica.

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) La stipulazione dei contratti;
 - d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) Agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.
2. È pure compito dei responsabili:
 - a) Esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della L. n° 142/90;
 - b) Adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
 - c) Svolgere ogni altro compito assegnato da Leggi e regolamenti;

- d) Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissati dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato, e al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari delle strutture organizzative interessate.
- e) In casi determinati, previsti dal regolamento, possono essere stipulati contratti di diritto privato a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, per personale operaio.

ART 63

Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile, verso il responsabile del servizio, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

ART. 64

Forme di gestione.

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla Legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) A mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il consiglio comunale ritenga opportuno in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale, nell'ambito della Legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 65

Indirizzo – Vigilanza – Controllo.

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali.
2. A tal fine spetta al consiglio comunale:
 - a) La nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;
 - b) L'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - c) L'approvazione dei piani – programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
 - d) L'approvazione dei conti consuntivi, relative ad aziende ed istituzioni;
3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla Legge la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 66

Nomina e revoca amministratori.

1. Gli amministratori e i sindaci di cui al comma 2 lettera a), del precedente articolo sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti.
2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio al numero dei membri da eleggere.
3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il consiglio procede alla sostituzione su proposta del Sindaco.
4. Per la nomina, la designazione e la revoca si applicano per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2 lettera n) e 36 comma 5 della Legge 8 giugno 1990 n° 142.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 67 Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 68 Tributi comunali.

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la Legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della Legge è riconosciuta, altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 69 Entrate del Comune.

1. Le entrate del Comune sono costituite:
 - a) Da entrate proprie;
 - b) Da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) Da tasse e diritti per i servizi pubblici;
 - d) Da trasferimenti erariali;
 - e) Da trasferimenti regionali;
 - f) Da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) Da risorse per investimenti;
 - h) Da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - i) Da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalle Leggi, il Comune istituisce, sopprime e regola, con apposite deliberazioni Consiliari, imposte, tasse e tariffe.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 70
Bilancio e programmazione.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge.
2. Entro la data prevista dal Regolamento di contabilità, lo schema di bilancio proposto dalla giunta, dovrà essere depositato presso il Servizio Finanziario del Comune.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Campania.
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
5. Il consiglio comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
6. I bilanci degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio ad esso allegati.
7. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti d'impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi secondo le modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario

e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9. Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla giunta sia al consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.
10. Le proposte di deliberazione che hanno per oggetto atti di indirizzo, nonché quelle esecutive di precedenti deliberazioni, e quelle che non comportano oneri finanziari, non necessitano di alcun parere.
11. La mancanza dei pareri in via preventiva, non è motivo di illegittimità delle deliberazioni, potendo i pareri essere acquisiti anche in sanatoria.
12. Nei casi di provvedimenti del consiglio o della giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 71

Conto consuntivo

1. Entro il termine stabilito nel Regolamento di contabilità, la giunta propone al consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ad esso allegati.

ART. 72
Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti devono essere scelti:
 - a) Uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) Uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di esecutività o di dichiarazione di esecutività della delibera di nomina, e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
4. Prima di assumere l'incarico, i singoli componenti del collegio dei revisori dovranno rilasciare una dichiarazione ai sensi della L. 04/01/68 attestante che il numero di analoghi incarichi assunti non superi quello stabilito nel regolamento di contabilità, e se pubblici dipendenti, docenti e simili, dovranno esibire il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
5. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità, la revoca e la decadenza, le specifiche funzioni, la responsabilità ed il compenso dei revisori sono previste dalla Legge e dal regolamento di contabilità.
6. L'organizzazione ed il funzionamento operativo del collegio dei revisori, sono rimessi ad un apposito regolamento di dettaglio adottato dalla Giunta Comunale.

ART. 73
Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione, è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa. Esso è affidato a una struttura operativa interna ed è svolto nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

ART. 74
Contratti.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico.

- a) Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori, e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75 Approvazione dello Statuto.

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senz'alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 76 Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità che la Legge dispone per l'approvazione.
2. L'approvazione del nuovo comporta automaticamente l'abrogazione del precedente.

ART.77 Disposizioni finali.

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 – Autonomia statutaria
- Art.2 - Finalità
- Art.3 - Territorio e sede comunale
- Art.4 - Stemma e gonfalone
- Art.5 - Programmazione
- Art.6 - Albo pretorio e informazione

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – Organi

- Art.7 - Organi

CAPO II – Il consiglio comunale

- Art.8 - Il consiglio comunale
- Art.9 - Attribuzioni del consiglio
- Art.10 – Elezioni e durata
- Art.11 – Atti urgenti e prorogabili
- Art.12 – Prerogative dei consiglieri comunali
- Art.13 – Cessazione dalla carica di consigliere
- Art.14 – Prima adunanza dopo le elezioni
- Art.15 – Sessioni e convocazione del consiglio
- Art.16 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art.17 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art.18 - Regolamento interno
- Art.19 - Commissioni consiliari

Capo III - La giunta comunale

- Art.20 - La giunta comunale
- Art.21 - Attribuzioni della giunta
- Art.22 - Composizione della giunta
- Art.23 - Elezioni del sindaco e della giunta
- Art.24 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art.25 - Attività e funzionamento della giunta
- Art.26 - Adunanze e deliberazioni
- Art.27 - Mozione di sfiducia

- Art.28 - Dimissioni – Decadenza – Decesso – Sospensione – Rimozione – o
Impedimento del sindaco.
Art.29 - Funzioni e competenze
Art.30 - Altre attribuzioni
Art.31 - Giuramento e distintivo
Art.32 - Vicesindaco

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti di partecipazione

- Art.33 - Istituti di partecipazione

Capo II – Iniziativa popolare – Organismi di partecipazione e consultazione

- Art.34 - L'iniziativa popolare
Art.35 - Organismi di partecipazione e consultazione

Capo III

- Art.36 - Referendum
Art.37 - Limiti al referendum

CAPO IV - Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art.38 - Diritto di partecipazione
Art.39 - Comunicazione
Art.40 - Accordi – Recessi – Controversie
Art.42 - Associazionismo – Albo delle associazioni

Capo V

- Art.43 - L'azione popolare

IL DIFENSORE CIVICO

- Art.44 - Istituzione e finalità
Art.45 - Elezioni – Durata – Requisiti
Art.46 - Ineleggibilità- Incompatibilità – Decadenza
Art.47 - Revoca
Art.48 - Prerogative
Art.49 - Modalità di intervento

- Art.50 - Rapporti con il consiglio comunale
- Art.51 - Ufficio
- Art.52 - Trattamento economico

Capo VI – Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi

- Art.53 - Diritto di accesso
- Art.54 - Limiti al diritto di accesso
- Art.55 - Diritto di informazione

TITOLO IV MODIFICHE TERRITORIALI- DECENTRAMENTO- FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I

- Art.56 - modifiche territoriali

TITOLO V ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I – Organizzazione uffici e personale

- Art.57 - Principi generali amministrativi
- Art.58 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.59 - Segretario comunale
- Art.60 - Vicesegretario
- Art.61 - Funzioni del Segretario con incarico di Direttore Generale
- Art.62 - Attribuzione dei responsabili di Area e di Settore, e incarichi al di fuori della dotazione organica
- Art.63 - Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO III – Servizi Pubblici

- Art.64 - Forme di gestione
- Art.65 - Indirizzo – Vigilanza – Controllo
- Art.66 - Nomina e revoca amministratori

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art.67 - Demanio e patrimonio
- Art.68 - Tributi comunali
- Art.69 - Entrate del Comune
- Art.70 - Bilancio e programmazione
- Art.71 - Conto consuntivo
- Art.72 - Revisori dei conti
- Art.73 - Controllo di gestione
- Art.74 - Contratti

TITOLO VII MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.75 – Approvazione dello statuto
- Art.76 - Revisione ed abrogazione dello statuto
- Art.77 - Disposizioni finali.



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 12/3/2013

OGGETTO: Art. 46 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 come modificato dalla Legge 215 del 23/11/2012: Disposizioni per promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti Locali” Modifica dello Statuto Comunale: Approvazione.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18,00 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 4/3/2013 prot. 1846 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi – Sindaco

Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Giuseppe Diego BASTA	X	
3	Maria TRIMARCO	X	
4	Francesco FARAO	X	
5	Domenico SENATORE	X	
6	Gerardina SALIMBENE	X	
7	Giuseppe POETA	X	
8	Nunzio ELIA	X	
9	Francesco FERNICOLA	X	
10	Gregorio FISCINA	X	
11	Mario FREDA	X	

Totale 11

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Gerardo Rosania.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall'art. 1, comma 1 della Legge 215 del 23/11/2012, avente ad oggetto "Disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali";

Visto l'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 così come modificato dalla richiamata Legge 215 del 23/11/2012;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Buccino vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14/8/2000 che all'art. 2 comma 3 lettera "R" recita "Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità";

Dato atto che all'art. 22 ed all'art. 23 dello Statuto Comunale, ove si disciplina la composizione della Giunta Comunale e la nomina degli Assessori nulla viene detto rispetto alla composizione di genere della stessa, così come disposto dai novellati, art. 6 comma 3 e art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Dato atto che, egualmente all'art. 9, comma 1, lettera "t" e lettera "w" ove si disciplina la nomina di organi collegiali non elettive e i criteri per la nomina di rappresentanti comunali in seno a Enti, aziende, ecc. nulla viene detto rispetto alle rappresentanze di genere;

Visto ancora l'art. 1 comma 3 della Legge 215/2012 che dispone che entro sei mesi i Comuni provvedono ad adeguare i propri Statuti Comunali;

Viste le proposte di modifica dello Statuto Comunale che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Visto l'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000 che disciplina le modalità di approvazione e di modifica degli Statuti Comunali;

Visto, altresì, l'art. 76 dello Statuto Comunale che per quanto riguarda le modalità di approvazione e le modifiche rimanda al disposto di legge;

Acquisito il parere favorevole del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 11 contrari --- astenuti ---,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di approvare le modifiche allo Statuto del Comune di Buccino di cui all'allegato sub lettera "A";
- 3) Di provvedere ad inviare copia della presente alla Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Ministero dell'Interno;
- 4) Di disporre, altresì, la pubblicazione all'Albo Comunale della presente Deliberazione per trenta giorni consecutivi.

ALLEGATO "A"

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

- Art. 9 Comma 1, lettera "t":

dopo le parole "dipendenti o controllati" e prima del "punto", aggiungere la dicitura "garantendo la rappresentanza di genere".

- Art. 9 comma 1, lettera "w":

dopo le parole "il numero e le competenze" e prima del "punto", aggiungere la dicitura "garantendo, ove possibile, la rappresentanza di entrambi i sessi".

- Art. 22 comma 1 è così riscritto:

" 1 – la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori, tra cui il Vice-sindaco, nominato tra i Consiglieri Comunali, garantendo la rappresentanza di genere. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della nomina".

- Art. 23 comma 2:

dopo la parola "Vice-sindaco" aggiungere le parole "garantendo la rappresentanza di genere ove ve ne siano le condizioni per la presenza di entrambi i sessi in Consiglio Comunale fra i Consiglieri Comunali che sostengono l'Amministrazione Comunale".